

STATUTO  
dell'Associazione «Mountain Photo Festival».

SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, SCOPI

**Art. 1**

È costituita una Associazione denominata «Mountain Photo Festival».

**Art. 2**

L'associazione ha sede in Aosta, attualmente in Corso Lancieri di Aosta n. 15/C.

**Art. 3**

L'associazione ha durata illimitata.

**Art. 4**

L'associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo principale l'organizzazione del Mountain Photo Festival.

L'associazione si propone, inoltre, di

- contribuire all'innalzamento ed al progresso culturale del territorio valdostano;
- diffondere e promuovere la cultura dell'immagine creando occasioni di confronto, dibattito, conoscenza, formazione e partecipazione in grado di coinvolgere il territorio e la comunità intera, favorendo un atteggiamento di apertura e di progresso culturale
- incentivare il dialogo tra la fotografia e le arti visive in genere;
- proporsi come punto di riferimento culturale sul territorio, anche stipulando convenzioni con università, enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari di aggiornamento culturale e professionale ed iniziative culturali in genere;
- ideare, progettare, curare ed organizzare altre manifestazioni ed eventi culturali, di interesse e di richiamo al contempo locale ed internazionale, anche attraverso relazioni e collaborazioni con partner culturali nonché la partecipazione
- partecipare a reti e a progetti integrati;
- costituire e gestire centri culturali dedicati all'immagine, dove siano a disposizione dell'utente spazi, materiali e tecnologie necessarie per favorire la crescita culturale personale e collettiva;
- offrire centri di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e ricerca;
- provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
- assicurare un contributo alla ricerca sulla storia e sull'evoluzione dell'immagine, attraverso una restituzione nei diversi ambiti culturali, estetici, documentaristici e sociali anche per mezzo di corsi, seminari tematici;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e di testi di ogni genere nell'ambito della cultura dell'immagine, nonché di pubblicazioni periodiche.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione ricercherà contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati.

SOCI

**Art. 5**

Nell'associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dal presente atto costitutivo. Il Comitato esecutivo può in ogni momento attribuire ad altri soci le prerogative attribuite ai soci fondatori.

**Art. 6**

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoga o connessa a quella propria, ovvero utili in qualsiasi modo

agli scopi dell'associazione.

**Art. 7**

Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda al Comitato esecutivo e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Comitato esecutivo. Sull'ammissione a socio il comitato esecutivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Le decisioni del Comitato esecutivo sono inappellabili e non necessitano di motivazioni.

**Art. 8**

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, commettano azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione;
- d) in caso di totale non partecipazione attiva alle iniziative dell'associazione valutata dal consiglio esecutivo sulla base di indici oggettivi.

Il Comitato esecutivo decide sulla esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

**Art. 9**

Il socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso della quota pagata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 10**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato esecutivo
- il Presidente dell'associazione

**Art. 11**

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le nomine alle cariche sociali basta la maggioranza del voto dei presenti. È invece richiesta la presenza ed il voto favorevole dei quattro quinti dei soci per modificare lo statuto dell'associazione, e così pure la presenza e il voto favorevole dei quattro quinti dei soci per sciogliere l'associazione e nominare i liquidatori.

**Art. 12**

Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di tre per socio.

**Art. 13**

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

**Art. 14**

Concluso il primo triennio di attività, l'assemblea provvede alla nomina del nuovo Comitato esecutivo e del Presidente.

Il verbale dell'assemblea viene firmato dal Presidente.

**Art. 15**

L'assemblea è retta da un Comitato esecutivo che ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria

dell'associazione. Il Comitato esecutivo è composto da tre membri secondo la determinazione dell'assemblea all'atto della nomina, scelti sempre tra i soci fondatori.

L'assemblea determina anche la durata in carica del Comitato esecutivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. I membri del comitato esecutivo sono rieleggibili.

L'assemblea elegge tra i membri del Comitato Esecutivo un Presidente che rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente può conferire sia ai soci sia a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Comitato esecutivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Onde poter perseguire gli obiettivi previsti e realizzare le attività programmate, il Comitato Esecutivo potrà esternalizzare per conto dell'Associazione i servizi necessari a persone fisiche e giuridiche, oppure completare la propria struttura con l'assunzione del personale necessario.

#### **Art. 16**

L'associazione chiude l'esercizio sociale annualmente il 31 dicembre di ogni anno, data in cui devono essere redatti l'inventario e il bilancio annuale.

#### **Art. 17**

Entro e non oltre cinque mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio.

### PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

#### **Art. 18**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Comitato esecutivo;
- da quote annuali stabilite periodicamente dal Comitato esecutivo;
- da contributi e sovvenzioni, donazioni, erogazioni e lasciti di qualsiasi natura e di ogni azienda o impresa in genere e degli enti pubblici locali e regionali, nonché di privati;
- da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

#### **Art. 19**

Il Comitato esecutivo avrà facoltà di emettere un Regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più Regolamenti per singoli settori di attività.

Del pari il Comitato esecutivo potrà nominare anche tra non soci Comitati scientifici anche per le singole discipline.

#### **Art. 20**

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di tre Revisori dei conti che durerà in carica quanto il Comitato esecutivo.

Al Collegio spetterà la vigilanza contabile ed amministrativa sulla conduzione.

### SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

#### **Art. 21**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Comitato Esecutivo nonché il libro degli aderenti all'associazione.

I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono

fatte dall'associazione a spese del richiedente.

**Art. 22**

In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. 460/97.

**Art. 23**

Il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Comitato Esecutivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

**Art. 24**

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 25**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 11 del presente statuto; l'assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 26**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.